



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI DEI TESSERATI C.I.A.

Art. 1 PARTECIPAZIONE

- [1] I delegati dei tesserati C.I.A., eletti nel rispetto dei principi di democrazia, di massima pluralità, e di equa rappresentatività della componente di categoria, in applicazione e con il rispetto delle norme previste dal Regolamento del Comitato Italiano Arbitri, hanno diritto di voto per l'elezione del componente di categoria del Consiglio Direttivo del C.I.A. e per l'elezione del Presidente del Comitato Italiano Arbitri.
- [2] Il numero dei delegati dei tesserati C.I.A. da eleggere, fatta eccezione per gli arbitri impiegati nei campionati professionistici, è in misura corrispondente ad un delegato ogni 140 (centoquaranta) voti spettanti ai tesserati C.I.A.

Art. 2 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI DELEGATI

- [1] Al fine della partecipazione alla Assemblea Generale di Categoria, il numero dei delegati degli arbitri impiegati nei campionati professionistici corrisponde al 30% dei delegati che formano l'Assemblea elettiva di categoria.
- [2] Dovrà essere garantita equa rappresentanza alla componente degli ufficiali di campo nella misura, almeno del 30% del numero complessivo dei delegati da eleggere, come disposto dall'art. 1 comma 2.

Art. 3 ELETTORATO ATTIVO

- [1] Hanno diritto di voto tutti i tesserati C.I.A. maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività nell'anno sportivo in corso e nella stagione agonistica precedente all'Assemblea elettiva di categoria e che non risultino essere stati soggetti a sanzioni disciplinari di squalifica o inibizione in corso di esecuzione o che abbiano subito una qualsiasi sanzione disciplinare superiore a 15 giorni nelle ultime due stagioni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Generale di Categoria.
- [2] Tutti gli arbitri impiegati nei campionati professionistici aventi diritto a voto costituiscono il Collegio elettorale nazionale.
- [3] Tutti gli arbitri non impiegati nei campionati professionistici e gli Ufficiali di Campo, aventi diritto a voto, costituiscono il Collegio elettorale regionale o interregionale.
- [4] Sarà cura della Segreteria C.I.A. inviare ai rispettivi Comitati Regionali l'elenco degli aventi diritto a voto, secondo i commi precedenti. I Comitati Regionali dovranno inserire tale elenco sul proprio sito ai fini di una rapida consultazione da parte del Collegio elettorale nazionale e dei Collegi regionali o interregionali.

Art. 4 COMPOSIZIONE DEI COLLEGI REGIONALI O INTERREGIONALI

- [1] Al fine di garantire la massima pluralità, e di equa rappresentatività, la composizione dei Collegi elettorali regionali o interregionali ed il numero dei delegati da eleggere nel rispettivi Collegi, viene determinato con apposita delibera.

Art. 5 MODALITA' PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI

- [1] Sulla base delle date stabilite dalla Segreteria C.I.A. la convocazione del Collegio elettorale, regionale o interregionale, per l'elezione dei delegati dei tesserati C.I.A., all'Assemblea Generale di Categoria verrà resa nota dal Presidente del Comitato Regionale almeno venti giorni prima della data delle votazioni, attraverso la pubblicazione sul sito federale ed inviata con i medesimi mezzi di comunicazione utilizzati per le designazioni arbitrali.

Sulla base delle date stabilite dalla Segreteria C.I.A. la convocazione, lo svolgimento della votazione e le altre procedure elettorali del Collegio elettorale nazionale per l'elezione dei delegati dei tesserati C.I.A. saranno rese note dal Presidente del Comitato Italiano Arbitri.

- [2] L'elenco dei tesserati C.I.A. aventi diritto a voto potrà essere preventivamente consultato da parte degli interessati sul sito del rispettivo Comitato Regionale.

- [3] La convocazione del Collegio elettorale deve contenere l'indicazione del luogo, coincidente con la sede del Comitato Regionale e/o del Comitati Provinciali della Regione, della data e dell'orario delle votazioni. Unitamente all'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito federale e di ciascun Comitato Regionale il modulo per la presentazione delle candidature a delegato.

Nella convocazione dovrà, altresì, essere specificato che, coloro i quali non risultassero nell'elenco degli aventi diritto a voto, potranno chiederne l'inserimento al Presidente del Comitato Regionale presentandogli, in tempo utile a tal fine, idonea documentazione che attesti i requisiti richiesti per l'esercizio di voto al Collegio elettorale.

Le operazioni di voto sono organizzate e gestite dal Presidente del Comitato Regionale, che può avvalersi della collaborazione di persone da lui delegate.

Art. 6 CANDIDATURE

- [1] Le candidature, per essere valide, devono essere presentate da almeno 3 (tre) tesserati C.I.A. del Collegio elettorale di riferimento.

Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura è presunta.

- [2] I delegati vengono eletti fra tutti coloro che avranno depositato formale e preventiva candidatura alla Segreteria C.I.A. entro il termine perentorio delle ore 14:00 del decimo giorno precedente la data fissata per tali votazioni.

- [3] Il Comunicato Ufficiale contenente l'elenco delle candidature valide deve essere reso noto dalla Segreteria C.I.A., inviato ai Comitati Regionali ed inserito sul sito federale, almeno sette giorni prima dell'elezione.

Eventuale reclamo avverso l'elenco riportato nel Comunicato stesso, dovrà essere inviato dal candidato o dal tesserato C.I.A. proponente, entro e non oltre le ore 15:00 del quinto giorno successivo alla Segreteria C.I.A. ed esaminato dal Presidente Federale nei modi e nei termini più opportuni, al fine di garantire il rispetto dei diritti individuali ed il regolare svolgimento delle elezioni.

Le decisioni del Presidente Federale sono inappellabili e saranno comunicate agli interessati ed ai Comitati Regionali.

Art. 7 SVOLGIMENTO DELLA VOTAZIONE

- [1] Il compito di controllare il regolare svolgimento delle operazioni di voto dovrà essere affidato alla Commissione Scrutinio nominata a livello regionale.
- [2] Ogni tesserato C.I.A. appartenente al Comitato Regionale territorialmente competente, può esprimere sulle schede elettorali, vidimate dagli scrutatori, in sede di formulazione di voto, una sola preferenza.
Ogni tesserato C.I.A. avente diritto a voto può votare esclusivamente presso il Comitato Regionale territorialmente competente ovvero presso il Comitato Regionale del medesimo Collegio interregionale.
- [3] La votazione avviene sulla base delle candidature ammesse, con voto espresso separatamente e con pubblico scrutinio. E' nulla la scheda recante un numero maggiore di preferenze. E' valida l'indicazione del solo cognome o del cognome accompagnato dalla iniziale del nome, qualora non vi sia possibilità di confusione fra più candidati; in caso contrario, l'indicazione è invalida. Parimenti è invalidato il voto dato a soggetti diversi dai candidati.
- [4] La Commissione Scrutinio procederà allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, redigendo al termine delle operazioni la graduatoria dei candidati in ordine decrescente di numero dei voti validi ottenuti.
- [5] Al termine delle operazioni la Commissione Scrutinio consegnerà al Presidente del Comitato Regionale la graduatoria così determinata, il quale provvederà ad anticiparla via fax alla Segreteria C.I.A. ed inviare alla Segreteria stessa la documentazione e, in apposita confezione sigillata, le schede scrutinate, entro i due giorni successivi la data della votazione.
- [6] La Segreteria C.I.A., dopo aver acquisito tutta la documentazione da ogni Comitato Regionale, ufficializza e proclama gli eletti delegati all'Assemblea Generale di Categoria, sulla base dei voti ottenuti.
- [7] I delegati dei tesserati C.I.A. eletti all'Assemblea Generale di Categoria sono i primi in ordine di graduatoria fra tutti gli eletti.
- [8] Risulteranno eletti i nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, sempre nel rispetto della rappresentanza indicata al precedente articolo 1 e 2; in caso di parità di voti fra due o più nominativi verrà eletto il più anziano di età, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
- [9] I delegati degli arbitri impiegati nei campionati professionistici, scelti come da disposizione del C.I.A., partecipano all'Assemblea Generale di categoria per l'elezione del Presidente C.I.A. e di 1 (uno) componente del Consiglio Direttivo C.I.A.
- [10] I delegati degli arbitri non impiegati nei campionati professionistici e degli ufficiali di campo, scelti come descritto ai precedenti punti, partecipano all'Assemblea Generale di categoria per l'elezione del Presidente C.I.A. e di 1 (uno) componente del Consiglio Direttivo C.I.A.

Art. 8 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE SCRUTINIO

- [1] La Commissione Scrutinio é scelta dal Consiglio Direttivo Regionale con delibera, secondo quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto, almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni.
- [2] La Commissione Scrutinio espleta le formalità di votazione dei delegati con proclamazione finale dei risultati a livello regionale.

Art. 9 IMPEDIMENTO TEMPORANEO

- [1] In caso di impedimento temporaneo di delegati all'Assemblea Generale di categoria subentrano, limitatamente all'Assemblea di riferimento, i primi dei non eletti, secondo la graduatoria redatta ed ufficializzata dalla Segreteria C.I.A.
- [2] Nel caso di esaurimento della graduatoria dei delegati, gli aventi diritto procederanno ad eleggere i nuovi delegati in sostituzione di quelli mancanti prima della convocazione delle successive Assemblee.

Art. 10 DIMISSIONI O IMPEDIMENTO DEFINITIVO

- [1] In caso di dimissioni o impedimento definitivo di delegati all'Assemblea Generale di categoria, subentrano i primi dei non eletti, secondo la graduatoria redatta ed ufficializzata dalla Segreteria C.I.A.
- [2] Nel caso di esaurimento della graduatoria dei delegati, gli aventi diritto procederanno ad eleggere i nuovi delegati in sostituzione di quelli decaduti prima della convocazione delle successive Assemblee.

Art. 11 DECADENZA DEL DELEGATO

- [1] I delegati decadono automaticamente al termine di ogni ciclo olimpico per il quale erano stati eletti.
- [2] Durante il loro mandato decadono, oltreché in caso di dimissioni o di morte, per radiazione o inibizione dalle attività federali per un periodo superiore ad un anno; in caso di cessazione della rappresentanza dalla categoria per la quale sono stati eletti; in caso scelgano di assumere identica qualifica in altra categoria C.I.A. Sarà cura degli Organi competenti comunicare tempestivamente alla Segreteria C.I.A. la decadenza del delegato.

Art. 12 DIMINUIZIONE, AUMENTO O REINTEGRO DELEGATI

- [1] In caso di diminuzione del numero dei tesserati C.I.A., nel rispetto delle percentuali previste nel presente Regolamento, che conseguentemente comportino che il numero dei delegati risulti inferiore a quello precedentemente assegnato, nelle Assemblee Generali di Categoria successive a quella elettiva, non dovranno essere convocati gli ultimi degli eletti.
- [2] In caso di aumento del numero dei tesserati C.I.A., nel rispetto delle percentuali previste dal presente Regolamento, che conseguentemente comportino che il numero dei delegati risulti superiore a quello precedentemente assegnato, nelle Assemblee di Categoria successive a quella elettiva, dovranno essere convocati i primi dei non eletti fino ad esaurimento della graduatoria.

[3] Nel caso di esaurimento della graduatoria dei delegati, gli aventi diritto procederanno ad eleggere i nuovi delegati prima della convocazione delle successive Assemblee.

Art. 13 DURATA DELL'INCARICO, ELEGGIBILITA', INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

[1] Per quanto riguarda la durata dell'incarico, eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni, impedimento e decadenza, si fa riferimento alle specifiche disposizioni previste dallo Statuto Federale, Regolamento C.I.A. e dagli altri Regolamenti federali.

Art. 14 REVISIONI E MODIFICHE

[1] Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Federale all'inizio di ogni ciclo olimpico. Il Consiglio Federale approva, altresì, le eventuali revisioni e/o modifiche.

Art. 15 NORME DI ATTUAZIONE

[1] Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento varranno le norme sancite dallo Statuto, dal Regolamento Organico e dagli altri Regolamenti Federali, deliberati dal Consiglio Federale.